

Omissis

Svolgimento del processo

1. M.E. e C.C. ricorrono, affidandosi a sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 2819 del 24.10.07 della corte di appello di Milano, con la quale è stato respinto il loro appello avverso la sentenza del tribunale di Lecco n. 880 del 6.12.04, di solo parziale accoglimento dell'opposizione da loro dispiegata avverso l'esecuzione immobiliare ai loro danni intentata da Credito Fondiario Cariplo, nella quale erano intervenuti la Cariplo, la Banca Commerciale Italiana, la Deutsche Bank ed il Monte dei Paschi di Siena. In particolare, nonostante le ampie contestazioni degli opposenti avessero coinvolto sotto molteplici profili ciascuna delle ragioni di credito azionate, il giudice di primo grado aveva solo escluso gli interessi di mora anche sulla componente dell'interesse corrispettivo o compensativo delle rate non ancora scadute del mutuo azionato dal precedente e dal dì della notifica del precetto.

Resistono con separati controricorsi: Italfondionario spa, quale procuratore di Intesa Sanpaolo spa e di Intesa Sec npl spa, succeditrice nella titolarità del credito del precedente; la Deutsche Bank; la stessa Italfondionario, ma quale incorporante Castello Gestione Crediti srl, a sua volta procuratrice di Intesa Sanpaolo spa, incorporante a sua volta Intesa Gestione Crediti per le posizioni originarie dell'intervento di Cariplo e della Banca Commerciale Italiana. E, per la pubblica udienza del 18.12.13, depositano memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. la Deutsche Bank e l'Italfondionario, quale procuratrice di Intesa Sanpaolo, succeditrice di Intesa Gestione Crediti spa.

Motivi della decisione

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5) l'art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa interpretazione via via elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574).

Pertanto:

2.1. i motivi riconducibili all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perchè, in contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347;

Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);

2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno poi formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);

2.3. infine, è sì ammessa la contemporanea formulazione, col medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).

3. Sempre in via preliminare, va esclusa la rilevanza della questione sollevata da Italfondario (quale succeditrice nelle ragioni di credito di Cariplo e Comit) in ordine alla necessità di dispiegare ricorso ordinario, anziché straordinario, per cassazione, alla stregua della sostanziale equiparazione dei due mezzi di impugnazione dovuta all'art. 360 cod. proc. civ., u.c., come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2.

Ciò posto, per l'inquadramento della vicenda, mette conto riepilogare la vicenda processuale e le posizioni delle parti:

la procedura esecutiva immobiliare oggetto di opposizione reca il n. 94/98 r.g.e. del tribunale di Lecco ed è stata intrapresa da Credito Fondiario Cariplo con pignoramento notificato il 16.11.98;

- la ragione creditoria del precedente, a seguito di precetto del 28.6.98 per L. 336.918.274, si basò su contratto di mutuo ipotecario per L. 300 milioni del 21.6.93; nella posizione creditoria sono subentrate Intesa Sanpaolo e Intesa Sec npl, già Intesa Gestione Crediti spa; in origine, la contestazione degli opposenti aveva riguardato, tra l'altro, l'indeterminabilità del tasso in rapporto alle specifiche ed inintelligibili previsioni contrattuali, la sopravvenuta usurarietà del tasso, la richiesta di interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate del piano di ammortamento, la capitalizzazione degli interessi;

- vi fu un primo intervento, di Cariplo, per L. 101.452.933 ed in data 12.1.99, fondato su titolo esecutivo giudiziale definitivo (decreto ingiuntivo del 23.3.96 del tribunale di Lecco); nella posizione creditoria è subentrata Intesa Sanpaolo spa, quale incorporante di Intesa Gestione Crediti spa; in origine, la contestazione degli opposenti aveva riguardato sia l'applicazione di interessi anatocistici che la mancata contabilizzazione di versamenti intercorsi per L. 23.537.000;

- seguì l'intervento della Banca Commerciale Italiana, per L. 89.760.144, fondato su titolo esecutivo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo del medesimo tribunale n. 785/94; nella posizione creditoria subentrò Intesa Sanpaolo spa, quale incorporante di Intesa Gestione Crediti spa; in origine, la contestazione degli opposenti si era incentrata sulla definitiva caducazione del titolo esecutivo, dovuta all'accoglimento dell'opposizione al monitorio in primo grado;

vi fu ulteriore intervento della Deutsche Bank, fondato su due decreti ingiuntivi non opposti (i nn. 17 9 e 180 del 18.3.95, per rispettive L. 33.240.118 e L. 52.543.819); in origine, la contestazione degli opposenti aveva riguardato sia la nullità della procura ad litem, sia la violazione della legge 104 del 1996 e l'anatocismo;

- vi fu ulteriore intervento del Monte dei Paschi di Siena, fondato su di un decreto ingiuntivo non opposto (n. 68/95 della Pretura Circ. di Corno - sez. dist. di Erba, per L. 6.378.607); e l'originaria contestazione degli opposenti aveva coinvolto la violazione della L. n. 104 del 1996, l'anatocismo e la nullità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali.

4. I motivi di ricorso, solo il settimo dei quali si riferisce a tutte le controparti degli originari opposenti, vanno ora esaminati singolarmente, a cominciare dal primo.

4.1. Con esso M.E. e C.C. si dolgono contemporaneamente di violazione di norme di diritto (identificate negli artt. 91, 99, 112 e 115 cod. proc. civ. e negli artt. 2697 e 2730 cod. civ.) e di vizio motivazionale, censurando la ritenuta soccombenza, ai fini della patita condanna alle spese, anche sull'opposizione all'atto di intervento Cariplo del 12.1.99 per L. 101.452.933, nonostante questa fosse stata riconosciuta fondata; e, in particolare, contestano l'utilità dei riferimenti giurisprudenziali, nella gravata sentenza, alla prevalenza della soccombenza.

4.2. Sostiene la controricorrente Italfondario, nella qualità indicata, l'inammissibilità della doglianza e, comunque, la sua infondatezza, corretta essendo stata la valutazione di soccombenza prevalente operata dal giudice del merito.

4.3. La corte territoriale valuta sussistente una soccombenza prevalente in relazione sia alla contemporanea reiezione di altra domanda (quella sull'anatocismo) che al mancato accoglimento di altra pretesa (quella risarcitoria), mentre l'adduzione di ulteriori elementi (inesattezza dell'importo dei versamenti dedotti e carenza di prova, mancata formulazione di specifiche conclusioni) appare argomento meramente rafforzativo del precedente.

4.4. La doglianza è infondata.

Infatti, la soccombenza va sempre considerata nel suo complesso: e, se il riferimento a Cass. 15787/00 può parere incongruo, nella parte in cui essa ha ad oggetto un processo sviluppatosi su più gradi, il principio generale della necessità di una valutazione complessiva dell'esito finale della lite va mantenuto fermo, non potendo rilevare, in un processo impostato come unitario, l'esito su singole pretese azionate o su singoli capi della domanda.

In questo contesto, la valutazione di soccombenza - benchè pur sempre da ancorare al principio di causalità (tra le tante, v.

Cass., ord. 21 ottobre 2009, n. 22381) - non può che essere appunto complessiva, in relazione alla necessità del coacervo delle difese e delle altre attività globalmente rese necessarie dall'altrui condotta antiggiuridica.

Pertanto, per esito finale della lite, cui ancorare quella valutazione quale presupposto della condanna alle spese, deve essere correttamente inteso non soltanto lo sviluppo, eventualmente diversificato, delle pronunce nei diversi e successivi gradi di giudizio, ma appunto la considerazione del complesso delle pretese azionate da una parte nei confronti dell'altra.

4.5. Al riguardo corretta è la conclusione della corte territoriale sulla

prevalenza della soccombenza degli oppositori. Infatti, non giova loro addurre l'opinabilità della soluzione giurisprudenziale in tema di anatocismo: tale opinabilità avrebbe potuto, in tesi e a tutto concedere, essere posta a base di una pronuncia di compensazione, ma un diritto a quest'ultima non sussiste in capo al soccombente e, pertanto, quella non può elidere l'oggettiva sussistenza della soccombenza degli oppositori sul punto e neutralizzare la valutazione di prevalenza della pretesa rigettata su quella accolta.

5. Va ora esaminato il secondo motivo di ricorso.

5.1. Con esso M.E. e C.C. si dolgono contemporaneamente di violazione di norme di diritto (identificate nella L. n. 108 del 1996, art. 2) e di vizio motivazionale, censurando la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla misura ultralegale dei tassi eccedenti il tasso soglia massimo di legge in relazione agli interventi di Deutsche Bank e del Monte dei Paschi di Siena.

5.2. La Deutsche Bank contesta la fondatezza della doglianza, sia per l'intangibilità del giudicato, sia per non avere mai essa applicato in concreto alcun tasso superiore a quello soglia, come da subito protestato e riconosciuto nella c.t.u..

5.3. La censura non è fondata.

In primo luogo e con riferimento ad entrambi gli interventi, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso: infatti, dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito in sede di opposizione avverso il precetto su di quello fondato entrare nel merito di valutazioni da far valere in sede di impugnazione del titolo e nel giudizio in cui questo si è formato ed è divenuto o può divenire definitivo (per tutte, tra le più recenti: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove più ampi riferimenti; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 4 agosto 2011, n. 16998; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911).

Pertanto, in relazione ad un titolo esecutivo giudiziale ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della L. n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta (in tali espressi termini: Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903).

In secondo luogo, gli interessi in concreto richiesti sono stati contenuti, se non altro quanto a Deutsche Bank, al di sotto della soglia antiusura, secondo quanto riconosciuto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio (v. pag. 12, penultimo capoverso, della gravata sentenza) e non reso oggetto di specifica censura in questa sede; e nulla si adduce analiticamente sull'entità degli interessi in concreto richiesti dal Monte dei Paschi.

6. Va ora esaminato il terzo motivo di ricorso.

6.1. Con esso M.E. e C.C. si dolgono contemporaneamente di violazione di norme di diritto (individuate negli artt. 1284 e 1421 cod. civ. e artt. 99, 112, 115, 116 e 184 cod. proc. civ.) e di vizio motivazionale, censurando la dichiarata inammissibilità del motivo di appello sull'indeterminatezza del saggio di interesse riconosciuto nel d.i. n. 179/95 nei confronti di Deutsche Bank. Con un cenno in uno dei quesiti a corredo del motivo, poi, essi paiono dolersi anche della ritenuta soccombenza.

6.2. Dal canto suo, Deutsche Bank si richiama ai principi generali in tema di

giudicato.

6.3. La doglianza è infondata.

Il motivo di appello, a prescindere dai profili di inammissibilità, è stato comunque rigettato nel merito, perchè al titolo esecutivo è stata riconosciuta la naturale idoneità a produrre l'effetto di stabilire l'entità del tasso in una determinata misura e, per di più, la sussistenza della possibilità di una sua ricostruzione.

Si ammette ormai che il titolo giudiziale possa essere integrato con elementi extratestuali (Cass. Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066), sia pure con riferimento alle sole questioni comunque affrontate nel corso del processo (Cass. 27 gennaio 2013, n. 1027), sicchè è evidente che, con quel riferimento ai testi contrattuali, la corte di merito ha compiuto una valutazione della loro idoneità a determinare l'esatto contenuto dell'obbligazione accessoria.

6.4. Le incongruenze evidenziate dai ricorrenti con riferimento alle diverse valutazioni del primo giudice non si fanno carico del chiaro rinvio, operato dalla corte territoriale, ad un testo contrattuale come univocamente richiamato e, comunque, non si traducono nella contestazione analitica di una tale valutazione - la quale integra un apprezzamento di fatto, di per sè incensurabile in cassazione, a meno di evidenti incongruità o vizi logici o giuridici - mediante la dimostrazione che dal testo contrattuale pure richiamato, di cui in ricorso manca la testuale ed integrale trascrizione, sia stata ab initio del tutto impossibile la determinazione del tasso.

6.5. Ed anche la pretesa genericità della motivazione della corte territoriale, per l'impossibilità di riferire la valutazione di idonea determinabilità del tasso all'una o all'altra delle ragioni creditorie, andava dai ricorrenti sostenuta con la puntuale evidenziazione separata, per ciascuno dei testi contrattuali a base dell'uno e dell'altro, di una tale impossibilità. Infatti, il giudice del merito non è tenuto ad esporre analiticamente tutti i passaggi argomentativi della propria decisione o a sostegno della propria conclusione, nè a confutare ogni possibile alternativa a quest'ultima, purchè essa non sia obiettivamente imprevedibile (tra le molte, Cass. 20 aprile 2012, n. 6260, per la quale egli, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva).

7. Va ora esaminato il quarto motivo di ricorso, a corredo del quale si formula il seguente quesito di diritto (oltre ad un momento di sintesi o di riepilogo, riferito al vizio motivazionale, di cui è però irrilevante la trascrizione): "a) - dica l'Ecc.ma Corte se sia possibile ritenere la immediata eseguibilità della sentenza di Primo Grado che annulla in toto la statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, facendone valere la immediata efficacia esecutiva in sede di esecuzione nei confronti del creditore intervenuto in base al titolo dichiarato nullo e revocato; b) - dica altresì la Corte se sia possibile, in difetto, ravvisare la violazione dei principii costituzionali di uguaglianza e di difesa sanciti ex artt. 3 e 24 Cost.".

7.1. Con questo motivo M.E. e C.C. si dolgono contemporaneamente di violazione di norme di diritto (individuate negli artt. 282, 474 e 499 cod. proc. civ.) e di vizio motivazionale, censurando la ritenuta persistenza in capo a Comit spa di un valido titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo,

nonostante questo fosse stato revocato in sede di opposizione.

7.2. La controricorrente Intesa, nella qualità, deduce la correttezza in diritto della soluzione adottata dalla corte territoriale, che ha ritenuto non esecutiva la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo; e, inoltre, riferisce avere nel frattempo la corte di appello riformato tale sentenza di primo grado, condannando gli odierni ricorrenti, sia pure per un importo diverso da quello oggetto del monitorio poi revocato, tanto da rendere operativo l'art. 653 cod. proc. civ. e conservare validità agli atti esecutivi nel frattempo posti in essere, sia pure nei limiti della somma riconosciuta come effettivamente dovuta.

7.3. Il motivo è inammissibile.

Va premesso che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione); viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; e lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, nel senso che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (giurisprudenza fermissima; da ultimo, v.: Cass. 20 aprile 2011, n. 9117; Cass. 12 aprile 2011, n. 8410; Cass. 31 marzo 2011, n. 7459; Cass. 28 settembre 2011, n. 19789).

Fatta questa premessa, è evidente che la censura parrebbe investire l'interpretazione di norme processuali in ordine all'identificazione degli effetti di una sentenza di primo grado di accoglimento - a quanto consta, integrale di un'opposizione a decreto ingiuntivo: è, quindi, escluso qualunque vizio motivazionale, se non altro nell'elaborazione che, di questo, la costante giurisprudenza di questa Corte ha via via operato.

7.4. Così attribuita rilevanza al solo vizio di violazione di norma di diritto, possono prendersi in esame soltanto i due quesiti formulati a corredo di tale doglianza: i quali, però, come articolati a pag. 43 del ricorso, difettano dell'indicazione sia della regola iuris che si assuma malamente applicata dal giudice del merito, sia - e soprattutto - dell'indicazione delle peculiarità del caso concreto, sia, a ben vedere, della menzione degli effetti che si vorrebbero prodotti nel caso concreto (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704). Quanto a quest'ultimo specifico punto, infatti, non basta invocare l'immediata eseguibilità della sentenza in esame nei confronti del creditore intervenuto, senza specificare quale effetto processuale specifico si invochi sulla base di tale argomento.

La rilevante questione, relativa alla sorte del titolo esecutivo in caso di sua caducazione non definitiva nello sviluppo del processo di cognizione, non può quindi essere esaminata nel merito.

8. Va ora esaminato il quinto motivo di ricorso, come inderogabilmente delimitato dal quesito di diritto "dica l'Ecc.ma Corte se, in tema di mutuo a tasso variabile, sia possibile ritenere la determinabilità del tasso laddove essa sia, in concreto, misurabile per una sola delle parti contrattuali (la mutuante), come nel caso del tasso pattuito a mezzo di rinvio a parametri di riferimento da calcolarsi, in concreto, a mezzo di formula finanziaria incognita all'uomo comune e dai momenti di sintesi di cui è corredato (che non fanno menzione a pretese mancate ammissioni di mezzi istruttori in corso di causa).

8.1. Con esso M.E. e C.C. si dolgono contemporaneamente di violazione di norme di diritto (individuate negli artt. 1284 e 1346 cod. civ.) e di vizio motivazionale, censurando la conclusione della corte territoriale sulla determinatezza del tasso pattuito nel contratto di mutuo azionato dal precedente Cariplo Fondiario spa: non potendo bastare il richiamo ad una "formula di matematica finanziaria incognita all'uomo comune".

8.2. Replica l'Italfondiario, nella qualità, che ogni idoneo elemento per la determinazione del tasso era contenuto nel testo contrattuale a disposizione delle controparti, mentre i riferimenti esterni erano facilmente accessibili.

8.3. E la corte territoriale aveva, sul punto, motivato nel senso che i parametri Ribor, Euribor e cd. Rendistato costituivano tassi ufficiali comunemente adottati ed adeguatamente pubblicizzati sui principali quotidiani economici, tanto che il tasso di interesse via via da applicare e convenuto tra le parti poteva determinarsi mediante un "normale calcolo materiale".

8.4. La doglianza è infondata.

Per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici (Cass. 29 luglio 2009, n. 17679; Cass. 19 maggio 2010, n. 12276): ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune.

Ora, da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).

Pertanto, non prospettata in concreto - e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto - alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio di formazione del consenso, nè un materiale assoluto impedimento all'esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri, l'accettazione degli uni e degli altri - sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l'uomo comune - deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si

traduceva.

Ed integra una chiara valutazione di merito quella sulla comune reperibilità dei tassi di riferimento ed al carattere materiale dell'operazione di calcolo - benchè non appartenente alla cultura dell'uomo comune, ma l'assunzione di rilevanza di tali dato e carattere specialistici dovendo ricondursi alla libera determinazione del paciscente - da eseguirsi: tale valutazione, correttamente formulata e non adeguatamente contestata con la dimostrazione di una imprevedibilità della conclusione, non è pertanto censurabile in sede di legittimità.

9. Va, ora, esaminato il sesto motivo di ricorso, anche stavolta esclusivamente in base al contenuto desunto dal quesito di diritto ("dica l'Ecc.ma Corte se sia possibile, a fronte di un rapporto contrattuale di mutuo anteriore all'introduzione, nell'ordinamento, dei limiti imperativi sopravvenuti ai sensi della L. n. 108 del 1996, i cui effetti nel tempo si pongano contro i detti limiti, che tali effetti continuino a conservare piena efficacia, o debbano piuttosto trovare contenimento, fino alla misura consentita dall'ordinamento, e da un principio di ordine pubblico generale") e dai momenti di sintesi.

9.1. Con esso M.E. e C.C. si dolgono contemporaneamente di violazione di norme di diritto (individuate nell'art. 1419 cod. civ., nella L. n. 108 del 1996, art. 2 e nella L. n. 24 del 2001, art. 1) e di vizio motivazionale, censurando la conclusione sulla conformità del mutuo con Cariplo Fondiario spa in ordine all'eccedenza del tasso di interesse passivo e variabile rispetto al tasso soglia massimo di legge.

9.2. Ribatte l'Italfondionario, nella qualità, che correttamente è stata esclusa l'applicazione della legge cd. antiusura in virtù della disposizione sulla sua interpretazione autentica, di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, conv. con modif. dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, richiamando tra l'altro Cass. 30 novembre 2007, n. 25016.

9.3. Al riguardo, la corte territoriale aveva, da un lato, rilevato che il rigetto delle doglianze mosse in primo grado sul punto non era stato reso oggetto di critica specifica (pag. 18, ventesima riga, della gravata sentenza) e, dall'altro, ribadito il diritto del creditore di percepire un tasso variabile determinato in base a pattuizioni anteriori a detta normativa e, in quanto tali, lecite in applicazione proprio della successiva interpretazione autentica.

9.4. Orbene, la formulazione del quesito non pone adeguatamente in luce l'equivoco che si ascrive alla corte territoriale in ordine all'interpretazione dell'ambito del motivo di appello e, comunque, non si fa carico nè della regola iuris malamente applicata, nè di specificare quali siano gli effetti contrari al dettato della normativa antiusura da prendere in considerazione o quali le conseguenze sul rapporto in corso.

9.5. Ma la conclusione della corte territoriale è comunque, nel merito, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, a seguito della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e

rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito (tra le più recenti: Cass. 22 aprile 2010, n. 9532; Cass. 13 maggio 2010, n. 11632).

Pertanto, non è inficiata alcuna clausola dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore, purchè questi non siano ancora in corso, ovvero quando il credito si sia già cristallizzato (Cass. 14 marzo 2013, n. 6550; Cass. 11 gennaio 2013, n. 602; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140) .

Ma, nella specie, non si adduce che il credito, azionato col precetto intimato il 28.6.98, comprenda anche ragioni di credito maturate sotto il vigore della nuova normativa: circostanza questa che si sarebbe agevolmente ricavata - o dovuto ricavare - dal testo del precetto stesso, senza bisogno di alcun approfondimento istruttorio ufficioso, sicchè rientrava nell'onere assertivo degli oppositori la sua deduzione (e comunque mancandone idonea trascrizione nel corpo del ricorso, in violazione dei principi di cui all'art. 366 cod. proc. civ., nn. 3 e 6).

10. Va, infine, esaminato il settimo motivo di ricorso.

10.1. Con esso M.E. e C.C. si dolgono contemporaneamente di violazione di norme di diritto (identificate nell'art. 91 cod. proc. civ. e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19) e di vizio motivazionale, censurando la decisione della corte territoriale sulla spettanza dell'I.V.A. sulle spese legali liquidate dal primo giudice.

10.2. Tutti i controricorrenti contestano la fondatezza della censura, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. 2529 del 2006.

10.3. La doglianza è infondata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, già richiamata dalla corte territoriale (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2529; ma, successivamente, v. pure Cass. 23 gennaio 2007, n. 1406), per la quale tra le spese processuali, cui la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poichè la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").

10.4. Ed è superfluo rilevare che neppure la circostanza che una tale giurisprudenza si sia consolidata nel corso del giudizio di appello potrebbe fondare una sorta di pretesa di compensazione delle spese, sia perchè il soccombente non ha mai un diritto in tal senso, sia perchè, per quanto già argomentato più sopra, la valutazione di soccombenza in base alla quale si pronuncia la condanna alle spese deve essere complessiva.

11. Inammissibile il quarto motivo ed infondati tutti gli altri, il ricorso va quindi rigettato ed i soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore

di ciascuno dei controricorrenti non può che conseguire alla soccombenza dei primi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M. E. e C.C., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate: per Italfondario spa, quale procuratore di Intesa Sanpaolo spa e di Intesa Sec npl spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; per la Deutsche Bank, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; per Italfondario spa, quale incorporante di Castello Gestione Crediti srl, a sua volta procuratore di Intesa Sanpaolo spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014